

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 621

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CASILLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1994

Norme che agevolano i militari di carriera nell'accesso alla
proprietà della prima abitazione

ONOREVOLI SENATORI. - Il personale militare provvisto di rapporto d'impiego con l'Amministrazione è soggetto, per le caratteristiche dello specifico tipo di carriera, ad una accentuata mobilità tanto da essere costretto, negli anni, a numerosi trasferimenti di sede.

Tanto fa sì che al termine del servizio attivo, dopo vari decenni di attività alle dipendenze dello Stato, le famiglie dei militari raramente decidono di stabilirsi nell'ultima località di servizio, vuoi perchè hanno stabilito relazioni ed interessi in una delle precedenti sedi di assegnazione, vuoi perchè, come accade più di frequente, è aspirazione diffusa quella di ritornare ad abitare nei luoghi d'origine.

Poichè i militari di carriera sono tenuti, al pari di tutti i dipendenti di ruolo dello Stato, a stabilire la propria residenza nel comune ove è ubicata la sede di servizio, ne consegue che la maggior parte del personale in argomento rimane escluso dalle facilitazioni fiscali che spettano agli acquirenti della prima casa di abitazione.

Difatti il decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, recante «Misure urgenti per la finanza pubblica», ha introdotto, all'articolo 16, alcune modifiche alla disciplina dell'imposta di registro ed in materia di IVA in relazione alle quali, per poter ottenere l'applicazione dell'aliquota del 4 per cento, è ora previsto che

l'immobile da acquistare sia ubicato nel comune di residenza del compratore.

Tutto questo si risolve in un notevole aggravio di oneri per la meritoria categoria del personale militare di carriera che è tenuto ad essere monoreddito e che è pertanto, di frequente, costretto a rinunciare ad accedere ad un bene primario quale è la casa di abitazione, peraltro tutelato dalla Costituzione.

Risulta dunque assolutamente necessario rivedere la legislazione in vigore onde rimuovere tale causa di penalizzazione per il personale militare in servizio permanente.

La soluzione della problematica può essere individuata nella modifica dell'articolo 24 della legge 18 agosto 1978 n. 497. In tale prospettiva il presente disegno di legge consta di un solo articolo che interviene sulla norma cennata, che definisce non necessario - per i militari di carriera - il requisito della residenza ai soli fini dell'accesso ai mutui agevolati per l'edilizia residenziale, estendendo tale previsione anche ai benefici concernenti l'applicazione delle più agevolate aliquote relative all'IVA e all'imposta di registro.

Il presente disegno di legge non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato ma anzi, ripristinando nell'ambito del mercato delle abitazioni una consistente fonte di domanda, è addirittura suscettibile, costituendo motivo per un incremento di attività economiche, di aumentare il gettito fiscale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. L'articolo 24 della legge 18 agosto 1978, n. 497 è sostituito dal seguente:

«Art. 24. - 1. Ai fini dell'accesso dei militari in servizio permanente ai mutui agevolati per l'edilizia residenziale previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia, non è richiesto il requisito della residenza nel comune ove sorge la costruzione.

2. Ai fini della determinazione dell'aliquota relativa all'imposta di registro ed all'imposta sul valore aggiunto da applicarsi ai trasferimenti di unità abitative non di lusso, secondo i criteri di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, acquistati da militari in servizio permanente, non sono richiesti i requisiti stabiliti alla lettera a) del primo comma della nota II-bis all'articolo 1 della parte prima della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

3. I militari in servizio permanente possono in ogni momento predeterminare la residenza che intendono eleggere nel momento in cui lasceranno il servizio, con dichiarazione irrevocabile resa dinanzi al sindaco del comune ove la residenza viene prescelta, che ne prende nota nei registri anagrafici».